

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARTA, GARAVAGLIA, VIETTI, DE CINQUE, SABBATINI**

*Presentata l'11 marzo 1981*

**Norme per l'inquadramento nel ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante concorso per titoli e mediante colloquio di alcune categorie di vice pretori onorari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, hanno sanato lodevolmente una situazione precaria che data da molti anni — alcuni, infatti, esercitavano le funzioni di reggente di pretura da ben quattro lustri — per 12 vice pretori onorari con la conferma nell'incarico a tempo indeterminato ed estendendo ad essi i benefici previsti per i dipendenti dello Stato non di ruolo.

Avendo gli stessi, in oltre venti anni di esercizio in magistratura, acquisito una pratica ed una esperienza di particolare maturità, appare un atto di grande giustizia sistemare nel ruolo organico della magistratura detta categoria di magistrati, mediante un concorso per titoli e me-

diente un colloquio sulle principali discipline giuridiche.

Il provvedimento serve, oltretutto, a sanare le gravissime carenze nell'organico, di cui tratta l'articolo 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non pone problemi di ordine finanziario, in quanto gli eventuali beneficiari percepiscono mensilmente lo stipendio di giudici di tribunale con tutti gli altri benefici con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia è, pertanto, autorizzato a bandire il concorso in esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a bandire un concorso, per titoli e mediante colloquio sulle principali discipline giuridiche, per la sistemazione nel ruolo organico della magistratura ordinaria dei vice pretori onorari, incaricati a tempo indeterminato della reggenza di uffici di pretura, con la qualifica di giudici di tribunale, ai sensi della legge 18 maggio 1974, n. 217, e della legge 4 agosto 1977, n. 516, che esercitano tali funzioni dal 1° luglio 1976 e che sono remunerati a carico dello Stato.

## ART. 2.

I vincitori del concorso sono inquadrati nella categoria di magistrati di tribunale, conservando il periodo di anzianità già maturata nell'attuale stato. Tale periodo deve essere computato anche a tutti gli effetti giuridici.